

Civile Ord. Sez. L Num. 1960 Anno 2023

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA

Relatore: PICCONE VALERIA

Data pubblicazione: 23/01/2023

**ORDINANZA**

sul ricorso 26618-2018 proposto da:

V. [REDACTED] A. [REDACTED], elettivamente domiciliato in  
ROMA, [REDACTED], presso lo studio  
dell'avvocato [REDACTED], che lo rappresenta  
e difende unitamente all'avvocato [REDACTED]  
[REDACTED];

- *ricorrente* -

**contro**

2022

3664

I. [REDACTED] S.P.A., in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, [REDACTED], presso lo  
studio dell'avvocato [REDACTED] [REDACTED], che la  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
[REDACTED];

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3068/2018 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2018 R.G.N.  
2569/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera  
di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere Dott.  
VALERIA PICCONE.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13 luglio 2018, la Corte d'Appello di Roma ha respinto il reclamo avanzato da A██████████ V██████████ avverso la decisione del Tribunale, adito ex art. 1, comma 57, L. n. 92 del 2012, che aveva respinto la domanda da lui proposta volta ad ottenere che venisse accertata la natura pseudo - dirigenziale del rapporto intercorso con la I██████████ S.p.A., e dichiarata l'illegittimità del licenziamento irrogatogli (perché ritorsivo o per mancanza di giusta causa o giustificato motivo), con le conseguenze di cui all'art. 18 L. n. 300 del 1970, nonché la subordinata domanda volta ad ottenere la declaratoria di assenza di giustificatazza del licenziamento del dirigente.

Aveva dedotto, in particolare, il ricorrente, di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 1° gennaio 2004 al 26 novembre 2014, giorno del suo licenziamento, con la qualifica di Dirigente e le mansioni di Direttore Generale previste dal CCNL del settore dirigenti di Aziende Commerciali, precisando, tuttavia, che il rapporto di lavoro si era caratterizzato per lo svolgimento di mansioni differenti e inferiori rispetto a quelle previste dalla qualifica di dirigente attribuitagli per contratto.

Aveva aggiunto, segnatamente, il V██████████, di aver curato le attività del settore Finance gestendo rapporti con le banche, i legali, il reparto commerciale, la predisposizione dei bilanci mensili e degli accantonamenti, nonché presentazione dei risultati trimestrali della società al reparto finanziario della casa madre.

Sotto tale ultimo profilo, tuttavia, aveva sostenuto di aver svolto esclusivamente funzioni di coordinamento del personale amministrativo - contabile della società, senza aver mai goduto di autonomia operativa né esercitato alcun potere discrezionale, in ragione

delle limitazioni imposte dalla casa madre inglese, con esclusione di decisioni autonome e discrezionale su gestione e spese.

2. La Corte, all'esito dell'esperimento di attività istruttoria e sulla base delle risultanze acquisite dal Tribunale, ha escluso la possibilità di rinvenire nel rapporto caratteri propri della subordinazione *tout court* in luogo del rapporto dirigenziale formalmente intercorso fra le parti reputando, altresì, legittimo il recesso operato dalla società.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso Al [redacted] V [redacted], affidandolo a quattro motivi.

3.1. Resiste, con controricorso, la I [redacted] S.p.A.

3.2. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 CCNL Dirigenti Aziende Commercio, nonché della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 10, e dell'art. 2697 cod. civ. per aver la Corte territoriale ritenuto legittimo e giustificato il licenziamento intimato al V [redacted] non riconoscendogli, quindi, l'indennità supplementare prevista dal CCNL di categoria, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti.

Con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 2103, 2697 cod. civ., 30 CCNL Dirigenti Aziende Commerciali nonché omesso esame di un fatto decisivo con riferimento all'omessa proposizione di una situazione di mantenimento dello stato occupazionale.

Con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riguardo ai documenti da 12 a 19 di cui al ricorso introduttivo, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1345 cod. civ., nonché 112, 113,

115 e 116 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. civ. in relazione alla prova del licenziamento ritorsivo per motivo illecito determinante;

Con il quarto motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e 2103, 2697 cod. civ. e 1 CCNL di settore nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti per aver ritenuto la Corte dimostrata la qualifica dirigenziale del ricorrente.

2. Tutti e quattro i motivi, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza, contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro di natura dirigenziale ed alla legittimità del licenziamento.

2.1. Va rilevato, invero, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità

della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017).

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l' " omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass.n. 2268 del 2022); in particolare, ha rilevato questo Corte (V. Cass. n. 8584 del 2022) che l'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile un documento (nella specie si trattava della consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice) risolvendosi la critica ad esso nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio.

Tale aspetto assume peculiare rilievo nel caso di specie, in cui, con particolare riguardo al quarto motivo di ricorso, si censura la decisione impugnata, sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo, con riguardo ai documenti, da 12 a 19, prodotti con l'atto introduttivo, dai quali avrebbe dovuto evincersi un comportamento ritorsivo da parte della società in quanto afferenti ad annuali percentuali riduzioni dei compensi spettanti al dipendente. D'altro canto, in assenza di puntuali elementi fattuali al riguardo, non appaiono dirimenti in punto di ritorsione, i soli documenti indicati.

2.2. Relativamente alla denunciata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità *ex plurimis*, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

3. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 112, giova evidenziare che, nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una

domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia offerto il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art. 112 cpc e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato, nei limiti di quanto legislativamente consentito, il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (fra le altre, Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684).

3.1. Con riferimento alla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., va rilevato che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020).

Per quanto concerne, poi, la dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleggi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).

Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi il richiamo alle due disposizioni considerate, atteso che parte ricorrente lamenta esclusivamente una erronea

interpretazione delle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diverso apprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazione della Corte la propria diversa interpretazione, senza apportare elementi che possano indurre a reputare la prima implausibile.

Giova rilevare, con riguardo alle mansioni di dirigente attribuite al **V. [redacted]**, come la Corte abbia proceduto ad ampia disamina delle risultanze testimoniali dalle quali ha evinto la corrispondenza della qualifica di Direttore Generale (cui si era poi aggiunta la carica di Amministratore Delegato) alle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente che aveva, peraltro, il ruolo di coordinamento degli *accounts* e svolgeva attività volta al raggiungimento degli obiettivi di *budget* ed ha ritenuto non dirimente l'assenza di particolarmente rilevante potere gestorio in capo al **V. [redacted]**, alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui la qualifica di dirigente non spetta solo all'*alter ego* tout court dell'imprenditore, che ricopra un ruolo di assoluto vertice nell'organizzazione, essendo sufficiente, invece, che il dipendente abbia una indubbia qualificazione professionale ed un'ampia responsabilità operando, come ritenuto dalla Corte nella specie, con un corrispondente grado di autonomia alla luce delle dinamiche interne della società, della sua ampiezza nonché di quanto previsto dal CCNL di settore (cfr., sul punto, Cass. n. 14835 del 2009).

4. In via di premessa, giova ribadire che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento di redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa: non essendo la scelta imprenditoriale, che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro, sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost. (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201; Cass. 3 maggio 2017, n. 10699); sempre che, s'intende, dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, soltanto così non risultando il recesso pretestuoso (Cass. 29099 del 2019; Cass. 28 marzo 2019, n. 8661).



Con particolare riguardo alla figura del dirigente, giova evidenziare che al medesimo, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 604 del 1966, non trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, talchè la nozione di giustificatezza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è ravvisabile ove sussista l'esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario e non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione; il giudice deve limitarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cost. (cfr., in questi termini, Cass. n. 9665 del 2019).

Deve poi osservarsi che in caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di ristrutturazione aziendali è esclusa la possibilità del "repêchage" in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera re cedibilità del datore di lavoro (Cass. n. 3175 del 2013).

La Corte territoriale ha esattamente applicato i su enunciati principi di diritto, in base ad accertamento in fatto congruente con le scrutinate risultanze di effettiva soppressione del posto del lavoratore e non essendo emersa, né dedotta, alcuna violazione dei canoni di buona fede e correttezza che presiedono al rapporto di lavoro con il dirigente.

Nel caso di specie, quindi, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021).

Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 *-bis* dell' articolo 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

### **PQM**

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 *-bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 2 novembre 2022



Il Presidente